

I792 - GARE OSSIGENOTERAPIA E VENTILOTERAPIA*Provvedimento n. 25942*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 23 marzo 2016;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 del TFUE;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 7 ottobre 2015, con la quale è stata avviata un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti delle società Linde Medicaire S.r.l., Medicaire Italia S.r.l., Medicaire Sud S.r.l., Medigas Italia S.r.l., Magaldi Life S.r.l., Sapio Life S.r.l., Eubios S.r.l., OXY Live S.r.l., Ossigas S.r.l., Respiraire S.r.l., SICO - Società Italiana Carburante Ossigeno S.p.A., Vivisol S.r.l., Vivisol Napoli S.r.l. e Vitaleira Italia S.p.A. (in seguito "Parti") per accertare l'esistenza di violazioni dell'art. 2 della legge n. 287/90 o dell'art. 101 del TFUE, nell'ambito di procedure per l'affidamento dei servizi di ossigenoterapia e ventiloterapia domiciliare nonché di fornitura di ossigeno e di altri gas medicali, espletate da (o per conto di) Aziende Sanitarie Locali, con particolare riferimento a ASL Milano 1 e SORESA, nel periodo compreso tra il 2012 e il 2015;

VISTA la propria delibera del 2 dicembre 2015, con la quale è stata disposta l'estensione oggettiva del procedimento all'ulteriore attività di concertazione tra le Parti, relativa alla gara bandita da Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche (in seguito, "ASUR Marche") per l'affidamento del servizio di fornitura di ossigeno terapeutico liquido e gassoso attraverso farmacie convenzionate e attrezzature per ossigenoterapia e ventiloterapia per pazienti in terapia domiciliare, nonché alla sua evoluzione e alle successive modalità di erogazione del servizio di ossigenoterapia e ventiloterapia domiciliare per i pazienti residenti nella Regione Marche, posta in essere già a partire dal 2010;

VISTA la propria delibera del 13 gennaio 2016, con la quale è stata disposta l'estensione soggettiva del procedimento nei confronti della società Medicaire Centro S.r.l.;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTI gli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria e, da ultimo, il verbale di audizione dei rappresentanti di SORESA del 3 febbraio 2016 ed i relativi allegati, dai quali risulta che le Parti abbiano posto in essere un'ampia concertazione volta a mantenere un livello artificialmente alto del prezzo del servizio di ossigenoterapia domiciliare (OTD) in Campania, già prima dell'espletamento della gara SORESA del 2014, a far data dal dicembre 2012;

VISTA, inoltre, la presenza nel fascicolo istruttorio di documentazione - tra cui, in particolare, un accordo sottoscritto da Ter.Gas. S.r.l. con le società Eubios S.r.l., OXY Live S.r.l. e Ossigas S.r.l. - che dà atto del coinvolgimento della società Ter.Gas S.r.l. nella strategia di concertazione posta in

essere tra le Parti per la fornitura del servizio di ossigenoterapia domiciliare (OTD) in Campania e nello svolgimento della gara SORESA, già da dicembre 2012;

CONSIDERATO che emerge, pertanto, un'ampia attività di concertazione tra le Parti, già a partire da dicembre 2012, volta ad evitare il confronto competitivo in relazione all'erogazione del servizio di fornitura di ossigeno terapeutico liquido per pazienti in terapia domiciliare, suscettibile di configurare una violazione dell'art. 2 della legge n. 287/90 ovvero dell'art. 101 TFUE;

CONSIDERATO che dalla documentazione agli atti emerge il coinvolgimento della società Ter.Gas S.r.l. in relazione alle condotte oggetto del presente procedimento;

RITENUTO, pertanto, necessario estendere oggettivamente l'istruttoria all'ulteriore attività di concertazione tra le Parti volta a mantenere un livello artificiosamente elevato del prezzo del servizio di fornitura di ossigenoterapia domiciliare (OTD) in Campania, già a partire da dicembre 2012;

RITENUTO, altresì, necessario estendere soggettivamente l'istruttoria nei confronti della società Ter.Gas S.r.l.;

DELIBERA

a) di estendere oggettivamente il presente procedimento all'ulteriore attività di concertazione tra le Parti volta a mantenere un livello artificiosamente elevato del prezzo del servizio di fornitura di ossigenoterapia domiciliare (OTD) in Campania, già a partire da dicembre 2012;

b) di estendere soggettivamente il presente procedimento alla società Ter.Gas S.r.l., anche con riferimento agli ulteriori profili di concertazione di cui alla lettera a);

c) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Eliana Iorio;

d) la fissazione del termine di giorni trenta, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio, da parte dei rappresentanti legali dei predetti soggetti, ovvero di persone da essi delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Credito della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

e) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione dalle società nei cui confronti si svolge l'istruttoria, ovvero da persone da esse delegate, presso la Direzione Credito della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C12035 - IRETI/ATENA

Provvedimento n. 25938

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 23 marzo 2016;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Ireti S.p.A., pervenuta il 24 febbraio 2016;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Ireti S.p.A. (di seguito, "Ireti") è una società del gruppo IREN (di seguito, il "Gruppo Iren") ed è, infatti, controllata al 100% da Iren S.p.A. Ireti opera, in particolare, nel settore della distribuzione del gas, del ciclo idrico integrato, delle reti elettriche, del teleriscaldamento e in altri mercati minori (ad esempio, in quello dell'illuminazione pubblica e della gestione del verde pubblico).

Iren, *holding* del gruppo omonimo, è attiva come operatore verticalmente integrato nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, nel ciclo idrico integrato, nella raccolta dei rifiuti, nella gestione del calore e del teleriscaldamento, nonché nel *facility management*. Essa è controllata congiuntamente dai Comuni di Torino, Genova e Reggio Emilia¹. Il 36% del capitale sociale è posseduto da Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l., controllata pariteticamente dai Comuni di Torino e Genova, l'8,4% circa dal Comune di Reggio Emilia, il 6,6% dal Comune di Parma, l'8,5% dai vari Comuni delle province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza e il rimanente da investitori istituzionali, finanziari e *retail*.

Nel 2014 il Gruppo Iren fatturava circa 2,9 miliardi di euro per vendite effettuate esclusivamente in Italia.

2. Atena S.p.A. (di seguito, "Atena") è una società che opera nel mercato della distribuzione dell'energia elettrica e del gas, della gestione del ciclo idrico e dell'igiene urbana e ambientale nel territorio della Provincia di Vercelli, anche attraverso due società controllate (di seguito, congiuntamente, "Gruppo Atena").

Atena è controllata congiuntamente dal Comune di Vercelli, il quale possiede il 59,96% del capitale sociale, e da Ireti, la quale possiede il 40% dello stesso². Il restante 0,04% del capitale sociale è detenuto da Enti Locali minori.

¹ Cfr. provv. n. 25884 del 24 febbraio 2016, 12032 – Iren Ambiente/F2i Ambiente, in Boll. n. 7/2016.

² Nonostante il Comune di Vercelli possieda la maggioranza delle azioni e dei voti in seno al CdA dell'impresa – esso, infatti, nomina 4 membri su 7 -, il controllo esercitato su Atena da Ireti e il Comune è paritetico, in quanto l'art. 15 dello